

PROPOSTA DI LEGGE N. 75

Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali: MAGLIANO SILVIO (primo firmatario),
BARTOLI SERGIO

in data 03 marzo 2025

**"DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE
DELL'ESERCIZIO, A TITOLO VOLONTARIO,
DEGLI ISTITUTI GIURIDICI DI TUTORE DI
PERSONE INTERDETTE E DI
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO."**

Assegnata per l'esame in sede referente alla IV commissione permanente e in sede consultiva alla I
commissione permanente

in data 04 marzo 2025



XII LEGISLATURA



Proposta di legge regionale 03 marzo 2025, n. 75

“Disposizioni per la promozione dell’esercizio, a titolo volontario, degli istituti giuridici di tutore di persone interdette e di amministratore di sostegno”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Signor Presidente, colleghe Consigliere e colleghi Consiglieri,

la presente proposta di legge regionale intende promuovere e valorizzare l’esercizio, a titolo volontario, degli istituti giuridici di tutore di persone interdette e di amministratore di sostegno.

L’iniziativa intende rispondere ad alcune criticità emerse nell’applicazione degli strumenti di tutela e amministrazione di sostegno attualmente vigenti, evidenziate dall’esperienza di alcune associazioni di volontariato operanti nel settore.

Occorre premettere che, nella nomina di amministratore di sostegno o tutore, il giudice tutelare deve considerare prioritariamente la nomina dei familiari, a meno che, per motivate ragioni, non si renda necessario nominare un soggetto estraneo alla compagine familiare. Si tratta di un obbligo normativo che privilegia i familiari più stretti, in quanto in genere si prendono cura del loro congiunto con dedizione e hanno a cuore il benessere della persona amministrata.

Nei casi di assenza di familiari disponibili e idonei, le attuali disposizioni legislative prevedono che le funzioni di tutela possano essere affidate ai rappresentanti legali (o loro delegati) di persone giuridiche o società - quali i Comuni, le Asl o gli Enti gestori delle strutture - che già assistono le persone che necessitano di tutela. Tale situazione può generare conflitti di interesse, poiché questi soggetti si trovano, nell’esercizio della funzione tutelare, a vigilare sull’operato di quegli stessi servizi dei quali sono titolari, nella doppia veste di controllori e controllati.

Per ovviare a questa situazione garantendo la piena terzietà dell’esercente le funzioni di pubblica tutela, la legge della Regione Piemonte 15 marzo 2001 n. 5 aveva correttamente attribuito la gestione delle amministrazioni di sostegno/tutele agli Uffici provinciali di pubblica tutela del Piemonte, inserendo, nella legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, l’art. 115. Detta disposizione è stata successivamente abrogata dalla legge 1/2004 la quale ha però disposto, all’art. 5, comma 2, lett. j), *l’istituzione dell’ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall’autorità giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore.*

Occorre altresì tenere conto che, in assenza di familiari disponibili o idonei, vi è un crescente ricorso all’affidamento delle amministrazioni di sostegno a professionisti esterni, in genere avvocati, che spesso gestiscono numerosi incarichi simultaneamente (20 e più). Questa pratica, pur legalmente ammessa, compromette nei fatti la possibilità di dedicare la necessaria attenzione ai singoli beneficiari, visto il numero elevato di persone da seguire e l’assenza di legami affettivi, focalizzando l’attività sulla gestione patrimoniale piuttosto che sulla cura della persona.

La proposta di legge, pertanto, intende istituire un sistema coordinato per la promozione e valorizzazione di volontari tutori e amministratori di sostegno, con l'obiettivo di assicurare un supporto adeguato alle persone non autosufficienti, incapaci in tutto o in parte di tutelarsi, garantendo loro protezione, tutela dei diritti e della dignità, attraverso una gestione attenta e su misura dei loro bisogni personali.

La promozione delle figure di tutore e amministratore di sostegno volontario rappresenta una risposta alla necessità di un approccio più umano e vicino alla persona, evitando conflitti di interesse e promuovendo un'assistenza centrata realmente sul beneficiario.

La proposta di legge, inoltre, tenta di rispondere a una domanda crescente di amministrazioni di sostegno, affrontando pertanto anche le dinamiche sociali e demografiche attuali, caratterizzate da un progressivo indebolimento delle reti familiari tradizionali.

L'articolato normativo proposto prevede, in particolare, quanto segue:

- l'articolo 1 contiene le finalità della proposta di legge consistenti nella promozione e valorizzazione delle figure del tutore di persone interdette e dell'amministratore di sostegno volontari;
- l'articolo 2 contiene l'ambito di applicazione della legge consistente nella promozione e nel sostegno da parte della Regione dei tutori di persone interdette e degli amministratori di sostegno volontari, mediante la realizzazione di campagne promozionali e anche attraverso la stipula di convenzioni con gli enti del terzo settore;
- l'articolo 3 contiene le disposizioni sulla gestione di aggiornamenti periodici, da parte degli uffici provinciali di pubblica tutela, degli elenchi delle persone disponibili a ricoprire l'incarico di tutori e degli amministratori di sostegno volontari;
- l'articolo 4 delinea i compiti dei tutori di persone interdette e degli amministratori di sostegno volontari e definisce il numero di incarichi massimi che ciascun volontario può assumere contemporaneamente;
- l'articolo 5 delinea i ruoli di supporto e coordinamento in capo agli Uffici provinciali di pubblica tutela;
- l'articolo 6 istituisce presso l'assessorato regionale competente una rete di supporto al fine di favorire l'uniformità delle procedure degli Uffici provinciali di pubblica tutela;
- l'articolo 7 introduce incentivi e forme di supporto quali rimborsi spesa (che non si applicano quando l'incarico è conferito ai familiari) per i volontari tutori e amministratori di sostegno, al fine di riconoscere e valorizzare il loro impegno, nonché incoraggiare la partecipazione di nuovi soggetti a questi ruoli essenziali. Sono altresì introdotti contributi economici per le organizzazioni di volontariato che promuovono queste figure per la realizzazione di attività di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento.
- l'articolo 8 illustra le modalità con cui la Giunta stabilisce l'ammontare delle risorse da destinare alle attività previste dalla presente legge e prevede la rendicontazione di tali risorse in capo agli Uffici provinciali di pubblica tutela.
- l'articolo 9 contiene la norma attuativa che individua la definizione dei criteri per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi (rinviando ad un apposito regolamento della Giunta regionale)

nonché i contenuti della formazione specifica per garantire che i volontari siano adeguatamente preparati per svolgere le loro funzioni con competenza e sensibilità;

- l'articolo 10 contiene la norma finanziaria della proposta di legge che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in euro 15.000,00 per ciascuna delle annualità del triennio 2025-2027;
- l'articolo 11 contiene la disposizione relativa alla disciplina dell'entrata in vigore del provvedimento.

L'approvazione di questa proposta di legge, che si fonda sul principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, rappresenta pertanto un passo fondamentale verso un sistema di tutela e amministrazione di sostegno più umano e orientato alla cura della persona, promuovendo altresì l'impegno e la cultura del volontariato, elementi essenziali per una società più inclusiva.

È in ultimo importante sottolineare che iniziative simili sono già state adottate in altre Regioni italiane, creando un precedente positivo per l'integrazione di volontari in ruoli di tutela e amministrazione di sostegno.

Proposta di legge regionale 03 marzo 2025, n. 75

“Disposizioni per la promozione dell’esercizio, a titolo volontario, degli istituti giuridici di tutore di persone interdette e di amministratore di sostegno”

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e delle norme del Codice civile che disciplinano l'interdizione e la tutela, ed in conformità alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (*Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento*), promuove e valorizza le figure del tutore volontario di persone interdette e dell'amministratore di sostegno volontario.

Art. 2.
(Ambito di applicazione e interventi)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:
 - a) promuove la conoscenza degli istituti di cui all'articolo 1, nonché la formazione e l'aggiornamento dei tutori e degli amministratori di sostegno, in raccordo con i soggetti pubblici e privati coinvolti;
 - b) sostiene l'attività di volontariato di tutela delle persone interdette e di amministrazione di sostegno attraverso campagne informative e pubblicitarie sui principali mezzi di informazione, inclusi televisione, radio, stampa, social media e siti web istituzionali.
2. Le campagne promozionali regionali sono finalizzate a:
 - a) sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza del ruolo del tutore delle persone interdette e dell'amministratore di sostegno, esercitati a titolo volontario;
 - b) informare sui requisiti necessari e sulle modalità di svolgimento dell'attività di volontariato;
 - c) favorire l'iscrizione agli elenchi gestiti dagli uffici provinciali di pubblica tutela.
3. La Regione, per la realizzazione delle attività di sensibilizzazione, può stipulare convenzioni con enti pubblici, privati e con enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106*) iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 3.

(Gestione degli elenchi dei tutori e amministratori di sostegno volontari)

1. Gli Uffici provinciali di pubblica tutela, istituiti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. j), della l.r. 1/2004, aggiornano semestralmente gli elenchi dei soggetti disponibili a ricoprire l'incarico di tutori delle persone interdette e degli amministratori di sostegno volontari e in possesso dei requisiti previsti dal Codice civile e dalle norme statali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9.
2. Gli aggiornamenti degli elenchi sono trasmessi tempestivamente ai tribunali ordinari competenti e ai giudici tutelari, per favorire l'individuazione dei tutori di persone interdette e amministratori di sostegno volontari idonei alle esigenze dei beneficiari.
3. Gli Uffici provinciali di pubblica tutela trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale, i dati aggiornati degli elenchi al fine di consentire la verifica e il coordinamento a livello regionale delle attività di promozione svolte dagli Uffici provinciali.

Art. 4.

(Compiti dei tutori volontari di persone interdette e degli amministratori di sostegno volontari)

1. I tutori volontari di persone interdette e gli amministratori di sostegno volontari affiancano, supportano o rappresentano la persona beneficiaria del provvedimento di tutela o di amministrazione di sostegno secondo le disposizioni del proprio incarico e nei limiti fissati dal giudice tutelare, garantendone la cura degli interessi personali e patrimoniali.
2. In tale ambito non si sostituiscono ai compiti e alle responsabilità in carico alle istituzioni, in particolare per quanto concerne l'erogazione di prestazioni, alle ASL, agli enti locali e ad altri servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali.
3. Al fine di assicurare la necessaria personalizzazione delle attività di tutela e di sostegno, ciascun volontario non può assumere più di due incarichi di tutela e/o amministrazione di sostegno contemporaneamente.

Art. 5.

(Ruolo degli Uffici provinciali di pubblica tutela)

1. Ferme restando le competenze previste dall'art. 3, comma 1, gli Uffici provinciali di pubblica tutela svolgono un ruolo di supporto e coordinamento per le attività dei tutori volontari di persone interdette e degli amministratori di sostegno volontari, fornendo:
 - a) informazioni e documentazione relative alle attività dei tutori e amministratori di sostegno, incluse consulenze giuridiche, economiche, fiscali e previdenziali;
 - b) collegamento, previa intesa, con soggetti pubblici e privati che svolgono attività nei confronti delle persone prive di autonomia;
 - c) collaborazione, previa intesa, con organi ed uffici che esercitano funzioni giurisdizionali in materia;
 - d) supporto formativo per gli operatori pubblici e privati coinvolti nel sistema di tutela.

Art. 6.

(Supporto e monitoraggio)

1. Presso l'Assessorato regionale competente per materia è istituita una rete di supporto al fine di favorire l'uniformità delle procedure degli Uffici provinciali di pubblica tutela, garantendo la gestione coordinata e standardizzata delle attività di tutela e amministrazione di sostegno volontarie con quelle pubbliche esercitate da comuni, enti gestori socio assistenziali ed ASL.

Art. 7.

(Incentivi, agevolazioni e rimborsi)

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8, è previsto un capitolo di spesa finalizzato a:
 - a) erogare ai tutori di persone interdette e agli amministratori di sostegno volontari di persone prive di patrimonio e di adeguati mezzi, un rimborso per le spese sostenute, secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'articolo 379 del Codice civile;
 - b) finanziare la stipula di polizze assicurative per la responsabilità civile connessa all'incarico ricoperto dai tutori e amministratori di sostegno volontari;
 - c) prevedere specifiche agevolazioni sotto forma di *benefit* per i tutori di persone interdette e gli amministratori di sostegno volontari, inclusi sconti o agevolazioni su servizi pubblici, trasporti, attività culturali, sportive e ricreative.
2. La Regione riconosce altresì incentivi a favore delle organizzazioni di volontariato che promuovono la figura del tutore di persone interdette e dell'amministratore di sostegno volontari, mediante contributi economici, facilitazioni nell'accesso a spazi pubblici e servizi, e altre forme di sostegno, per la realizzazione di attività di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento delle persone che intendono svolgere la funzione di tutore di persone interdette e di amministratore di sostegno.
3. Gli incentivi e i rimborsi previsti al comma 1, lettere a), b) e c) non si applicano quando l'incarico di tutore di persone interdette o amministratore di sostegno è conferito al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto, a un parente entro il quarto grado o a un affine entro il secondo grado del beneficiario.

Art. 8.

(Finanziamento delle attività)

1. La Giunta regionale stabilisce l'ammontare delle risorse da destinare alle attività previste dalla presente legge ed i criteri di riparto.
2. Le risorse cui al comma 1 sono erogate agli Uffici provinciali di pubblica tutela incaricati della gestione e dell'amministrazione dei fondi, comprese le erogazioni degli incentivi ai tutori e amministratori di sostegno volontari.
3. Gli Uffici provinciali di pubblica tutela provvedono alla rendicontazione delle risorse ricevute e delle spese sostenute, trasmettendo periodicamente all'Assessorato competente per materia i report finanziari e operativi per garantire la trasparenza e la corretta gestione dei fondi.

Art. 9.

(Norme attuative)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, adotta un regolamento attuativo che disciplina, in particolare:

- a) le modalità per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 3 da parte degli uffici provinciali di pubblica tutela;
- b) le attività di formazione e aggiornamento dei tutori di persone interdette e degli amministratori di sostegno di cui all'articolo 2;
- c) i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 8 e del loro riparto.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 15.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, si fa fronte mediante incremento di pari importo delle risorse stanziare sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), del programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo 1 (spese correnti) e pari riduzione delle disponibilità, su ciascuna annualità del triennio 2025-2027, del Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 197746 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

ALLEGATO 1

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PROPOSTA/DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

(ai sensi dell'articolo 69 Statuto, articolo 82

si

Regolamento interno)

PARTE A

Proposta di legge (Consiglio) / Disegno di legge (Giunta) N.

PRIMO/A FIRMATARIO/A DDL/PDL: Silvio Magliano

TITOLO: DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ESERCIZIO, A TITOLO VOLONTARIO, DEGLI ISTITUTI GIURIDICI DI TUTORE DI PERSONE INTERDETTE E DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

1) DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI SINTETICI IN ORDINE AL CONTESTO / OBIETTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE:

la presente proposta di legge regionale intende istituire un sistema coordinato per la promozione e valorizzazione dell'esercizio, a titolo volontario, degli istituti giuridici di tutore di persone interdetto e di amministratore di sostegno con l'obiettivo di assicurare un supporto adeguato alle persone non autosufficienti, incapaci in tutto o in parte di tutelarsi, garantendo loro protezione, tutela dei diritti e della dignità, attraverso una gestione su misura dei loro bisogni.

La proposta di legge rappresenta una risposta ad alcune criticità emerse nell'applicazione dei sopracitati istituti giuridici nonché alla domanda crescente di amministrazioni di sostegno, a seguito dell'indebolimento delle reti familiari tradizionali.

**2) PREVISIONE DI ONERI FINANZIARI
(DIRETTI/INDIRETTI)**

(si/no)

3) PRESENZA CLAUSOLA FINANZIARIA

(si / no)

se presente specificare la tipologia di clausola:

a) neutralità	b) invarianza	c) salvaguardia
---------------	---------------	-----------------

no

PARTE B

1) INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI (DIRETTI/INDIRETTI) DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE SOMMARIA (da compilare eccetto che sia prevista la clausola di neutralità)

NATURA SPESA:	spesa corrente	
TIPOLOGIA SPESA	pluriennale	rimodulabile
VINCOLI	obbligatoria	

Riportare nella tabella tutti gli articoli evidenziando se comportano oneri che richiedono copertura finanziaria. Nel caso di commi con più effetti finanziari, dettagliare per comma.

ONERI FINANZIARI PREVISTI							
ARTICOLO, (comma)	ONERI (SI/NO)	DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI	NATURA SPESA / TIPOLOGIA SPESA / VINCOLI	MISSIONE PROGRAMMA CAPITOLO (a)	STIMA ONERI ANNO 2025	STIMA ONERI ANNO 2026	STIMA ONERI ANNO 2027
ART. 1	NO	L'articolo 1 definisce le finalità della legge. Da tale disposizione non derivano oneri a carico del bilancio regionale.					
ART. 2	SI	L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione e gli interventi. Da tale disposizione deriva l'onere della Regione di sostenere l'attività di volontariato e promuovere tale attività mediante convenzioni con enti pubblici, privati e ETS; nonché campagne promozionali volte a informare, sensibilizzare e favorire l'iscrizione dei volontari agli elenchi per i tutori e gli amministratori di sostegno volontari. La stima degli oneri è stata fatta immaginando una campagna informativa all'anno che includa la produzione di materiali promozionali, quali volantini, pagine pubblicitarie, video, e campagne di comunicazione online e offline.	Spesa corrente, pluriennale, rimodulabile, ricorrente, obbligatoria	Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), del programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo I (spese correnti)	Euro 5.000	Euro 5.000	Euro 5.000
ART. 3	NO	L'articolo 3 riguarda la gestione degli elenchi dei tutori e amministratori di sostegno volontari; da tale disposizione non derivano oneri a carico del bilancio regionale.					
ART. 4	NO	L'articolo 4 riguarda i compiti dei tutori volontari di persone interdette e degli amministratori di sostegno volontari; da tale disposizione non derivano oneri a carico del bilancio regionale in					

		quanto di carattere descrittivo.					
ART. 5	NO	L'articolo 5 definisce il ruolo degli uffici provinciali di pubblica tutela; da tale disposizione non derivano oneri a carico del bilancio regionale in quanto norma di carattere descrittivo.					
ART. 6	NO	L'articolo 6 riguarda l'istituzione di un rete di supporto e monitoraggio presso l'Assessorato regionale competente per materia; da tale disposizione non derivano oneri a carico del bilancio regionale, in quanto l'attività aggiuntiva a carico degli uffici può essere realizzata con le risorse umane già presenti.					
ART. 7	SI	Dal seguente articolo derivano oneri da parte della Regione in quanto riguardante i rimborsi spesa, il finanziamento per la stipula di polizze assicurative e le agevolazioni riconosciuti ai tutori volontari di persone interdette e amministratori di sostegno volontari, nonché gli incentivi riconosciuti alle organizzazioni di volontariato che promuovono tale figura mediante contributi economici, facilitazioni nell'accesso a spazi pubblici e servizi e altre forme di sostegno e attività di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento. In fase di prima applicazione è stata operata una quantificazione di risorse molto modesta, immaginando che il numero di potenziali beneficiari non sia particolarmente elevato.	Spesa corrente, pluriennale, rimodulabile, ricorrente, obbligatoria	Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), del programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo I (spese correnti)	Euro 10.000	Euro 10.000	Euro 10.000
ART. 8	NO	La disposizione non prevede oneri in quanto illustra le modalità con cui la Giunta stabilisce l'ammontare delle risorse da destinare alle attività previste dalla presente legge e ne prevede la loro rendicontazione in capo agli Uffici provinciali di pubblica tutela.					
ART. 9	NO	L'articolo 9 contiene la norma attuativa; da tale disposizione non derivano oneri a carico del bilancio regionale.					
ART. 10	SI	L'articolo 10 reca la norma finanziaria che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, in particolare dagli articoli 2 e 7, in euro 15.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027.					
ART. 11	NO	L'articolo 11 non presenta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi della disposizione relativa alla disciplina dell'entrata in vigore del provvedimento.					
Totale oneri complessivi (indicare il totale degli oneri per ogni anno del triennio considerato)					Euro 15.000	Euro 15.000	Euro 15.000

(a) indicare il numero del capitolo di spesa previsto se esistente o "nuovo"

Nella parte della tabella relativa agli oneri finanziari derivanti dal progetto di legge ed alla relativa quantificazione sommaria occorre indicare:

- la missione e il programma in cui per materia ricadono gli oneri,
- Natura spesa: indicare se *c/corrente* o *c/capitale*
- Tipologia della spesa: carattere annuale o pluriennale; una tantum o continuativa/ricorrente; obbligatoria non obbligatoria;

2) COPERTURE FINANZIARIE (per gli articoli che prevedono oneri finanziari)

COPERTURA FINANZIARIA					
ARTICOLO	MODALITÀ COPERTURA:	MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO DI SPESA (oppure Titolo e Tipologia di entrata)	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
	<ul style="list-style-type: none"> - Mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa - Mediante utilizzo accantonamenti presenti in fondi speciali (di parte corrente e di parte capitale) 				
Art. 2	<p>Mediante utilizzo accantonamenti presenti nel fondo speciale per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 197746 che andranno ad incrementare le risorse sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), del programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo 1 (spese correnti).</p> <p>In particolare, vengono stanziati Euro 5.000 per la realizzazione delle campagne promozionali di cui all'articolo 2, comma 2.</p>	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 197746	Euro 5.000	Euro 5.000	Euro 5.000
Art. 7	<p>Mediante utilizzo accantonamenti presenti nel fondo speciale per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 197746 che andranno ad incrementare le risorse sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), del programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo 1 (spese correnti).</p> <p>In particolare, vengono stanziati Euro 10.000 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erogare ai tutori di persone interdette e agli amministratori di sostegno volontari di persone prive di patrimonio e di adeguati mezzi, un rimborso per le spese sostenute, secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'articolo 379 del Codice civile; - finanziare la stipula di polizze assicurative per la responsabilità civile connessa all'incarico ricoperto dai tutori e amministratori di sostegno volontari; - prevedere specifiche agevolazioni sotto forma di <i>benefit</i> per i tutori di persone interdette e gli amministratori di sostegno volontari, inclusi sconti o agevolazioni su servizi pubblici, trasporti, attività culturali, sportive e ricreative; - fornire contributi economici a favore delle organizzazioni di volontariato che promuovono la figura del tutore di persone interdette e dell'amministratore di sostegno volontari per la realizzazione di attività di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento delle persone che intendono svolgere la funzione di tutore di persone interdette e di amministratore di sostegno. 	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 197746	Euro 10.000	Euro 10.000	Euro 10.000
	<p>Totale coperture complessive (indicare il totale delle coperture oneri per ogni anno del triennio considerato)</p>		Euro 15.000	Euro 15.000	Euro 15.000

Nella parte relativa alla modalità di copertura finanziaria degli oneri occorre indicare missione/i, programma/i, titolo/i e capitolo/i in cui si va a reperire la copertura.

Tali modalità devono rispettare quanto previsto dall'articolo 38 del d. lgs. 118/2011) specificando:

- a) se la copertura finanziaria è a carico del bilancio della Regione o di altri soggetti;
- b) se la spesa è coperta attraverso il ricorso a nuove o maggiori entrate (nel caso in cui la copertura della spesa avvenga attraverso una previsione di entrata, le voci "Missione" "Programma" della tabella, sono sostituite dalle voci "Titolo" e "Tipologia dell'entrata");
- c) se si interviene in riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. In tal caso indicare in quale missione e programma risiede la copertura e le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate;
- d) se la copertura finanziaria avviene a valere di risorse presenti in fondi speciali (fondi per nuovi provvedimenti di legge, di parte corrente o parte capitale, missione 20 programma 2003);
- e) se la copertura finanziaria coinvolge anche esercizi relativi a successivi bilanci, la legge deve farvi espresso riferimento: *"Per gli esercizi successivi al 202x agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.*